

SENATO DELLA REPUBBLICA
6^a Commissione
(Finanze e tesoro)

**Conversione in Legge del Decreto legge
30 novembre 2013, n. 133, recante
disposizioni urgenti concernenti l'Imu,
l'alienazione di immobili pubblici e
la Banca d'Italia**

12 dicembre 2013

Audizione del Direttore generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

.....

INDICE

- 1. Contesto macro e finanza pubblica**
- 2. Misure straordinarie per esigenze di gettito straordinarie**
- 3. Disposizioni concernenti la Banca d'Italia**

Allegato1

1. Contesto macro e finanza pubblica

Il quadro economico generale nel quale si calano gli interventi oggetto della presente Audizione continua a presentarsi delicato, nonostante vadano rafforzandosi i segnali di schiarita nel più generale contesto di miglioramento dell'area dell'euro da ultimo segnalato dall'indice Eurocoin della Banca d'Italia.

Per quanto concerne il contesto macroeconomico interno, i dati più robusti di cui disponiamo (pil, produzione industriale, occupazione) scontano ancora tendenze negative, ma sono nel complesso promettenti le indicazioni delle indagini sulla fiducia delle imprese, sulle aspettative degli ordini, sulle performance di alcune aziende esportatrici, e degli indici che anticipano il ciclo (*leading indicators*) come quello elaborato dall'Ocse: l'insieme delle informazioni disponibili porta a ritenere che il trimestre corrente dovrebbe riportare il segno "più" sul tasso di variazione del prodotto, dopo 8 trimestri di consecutiva caduta.

Per quanto riguarda la finanza pubblica e la condivisibile esigenza di assicurare un consolidamento degli obiettivi posti senza nuocere ai germogli di ripresa, l'Associazione ritiene che vi siano le condizioni perché ciò possa realizzarsi. Tuttavia, perché tali condizioni si realizzino nel concreto (il rapporto deficit/pil dovrebbe muovere gradualmente verso l'1% alla fine del 2016 ed il rapporto debito/pil tornare a ridursi sin dal prossimo anno) è fondamentale imprimere ulteriore spinta al programma di revisione della spesa e rafforzare il piano di dismissioni. In particolare, senza un irrobustimento del piano di dismissioni la pur leggera inversione di tendenza del peso del debito sul prodotto – dal 132,9% nel 2013 al 132,8% nel 2014 – potrebbe essere a rischio.

2. Misure straordinarie per esigenze di gettito straordinarie

L'Associazione ha seguito con attenzione le evoluzioni del dibattito concernente la seconda rata IMU, ed è consapevole della delicatezza delle tematiche e del peso politico delle scelte compiute.

Sento forte l'urgenza di soffermarmi sulle ricadute per le banche di questa manovra, con la quale le esigenze di gettito straordinarie derivanti dall'abolizione della rata sono state fronteggiate con misure del tutto fuori dall'ordinario, che presentano connotazioni di forte penalizzazione colpendo in modo preordinato il settore bancario e finanziario, con effetti difficilmente comparabili con esperienze del passato e che non trovano riscontro sul piano internazionale.

È trascorso poco più di un mese da quando mi sono presentato di fronte alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato per commentare le

disposizioni del disegno di legge di stabilità, alcune delle quali dirette – faticosamente – alla attenuazione di specifiche penalizzazioni fiscali gravanti sul nostro settore.

Proprio per sottolineare la gravità del quadro normativo di riferimento in cui si andranno a collocare le misure della legge di stabilità, avevamo in tale occasione prodotto una nota riepilogativa delle principali aree di penalizzazione fiscale cui sono soggette oggi le nostre banche che si ripercuotono inevitabilmente sulle risorse disponibili e quindi sulla capacità delle banche di fornire adeguato supporto al finanziamento dell'economia reale. Alcune di esse incidono direttamente sui bilanci sotto forma di maggiori imposte, molte incidono indirettamente sotto forma di maggiori oneri di adempimento, sanzioni, spese di contenzioso, perdita di occasioni di investimento, limitazione nella scelta dei prodotti da offrire, disaffezione della clientela. La nota è stata consegnata unitamente al testo della mia audizione, che per comodità alleghiamo nuovamente.

Non è dunque senza sorpresa – reale, sincera – che le nostre banche hanno appreso che il circolo perverso delle penalizzazioni fiscali viene rialimentato dalla necessità di dover sopperire in proprio, e per il solo fatto di appartenere al settore finanziario – al finanziamento di esigenze straordinarie di gettito, straordinarie anche sul piano degli importi. [Magra consolazione è quella di condividere questa sorte con le imprese assicurative.]

Vorrei addentrarmi più in dettaglio sul significato delle singole misure adottate, contenute dall'art. 2 del provvedimento, la cui intitolazione - "Disposizione in materia di acconti di imposte" - rappresenta in modo solo parziale e lacunoso il reale contenuto della disposizione.

a) Addizionale IRES

L'introduzione per il periodo d'imposta 2013 di una addizionale dell'imposta societaria per banche e assicurazioni pari a 8,5 punti percentuali non è, infatti, in alcun modo un mero anticipo, di natura finanziaria, come il titolo dell'articolo potrebbe condurre ad equivocare. Si tratta di una maggiore imposta a tutti gli effetti, che aumenta di circa il 30% la tassazione IRES, elevando l'aliquota dal 27,5% al 36%.

L'introduzione dell'addizionale si colloca in un contesto in cui la pressione fiscale sulle banche italiane e sulle banche estere operanti in Italia è già di per sé nettamente superiore (di circa 15 punti percentuali) a quella che si registra negli altri mercati bancari europei. È uno svantaggio competitivo che non esaurisce i propri effetti sui soggetti direttamente interessati, riflettendosi negativamente sulla capacità del settore bancario di finanziare l'economia reale (famiglie e imprese).

Ogni appesantimento della pressione fiscale sul comparto bancario pesa quindi sul complesso dell'economia produttiva, questo elemento diviene ancora più critico e inopportuno in vista degli appuntamenti che sono

previsti dall'imminente passaggio alla vigilanza unica a livello europeo (valutazione approfondita dei bilanci e stress test).

b) aumento degli acconti IRES ed IRAP

Sempre per il periodo di imposta 2013, gli effetti finanziari dell'addizionale IRES vengono anticipati per cassa, ricorrendo ad un innalzamento della percentuale da versare in acconto in corso d'anno per le sole banche ed assicurazioni. L'aumento, che nominalmente è dal 101% al 128,5%, risulta poi di fatto ancor più elevato, attestandosi alla quota del 130% per effetto di un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che ha alimentato – questa volta per tutte le società – di un ulteriore punto e mezzo la percentuale da versare in anticipo.

Ma il legislatore non si è limitato ad anticipare al 2013 il maggior gettito corrispondente, all'incirca, alla addizionale di aliquota IRES, coinvolgendo nel gioco della maggiorazione degli acconti anche il tributo regionale IRAP. Anche per questa imposta, quindi, banche ed assicurazioni sono state chiamate a versare entro il 10 dicembre una quota pari al 130% dell'imposta dell'anno precedente.

Il costo diretto di questo aggravio non è solamente di carattere finanziario – per i connotati di prestito forzoso e non remunerato allo Stato che la misura riveste – poiché vanno valutati gli oneri indiretti che si producono sul piano degli adempimenti quando modifiche di questa portata intervengono a ridosso del termine di versamento, spostato in questa occasione al 10 dicembre in modo da consentire una manciata di giorni lavorativi per rimettere mano ai calcoli, sempre complessi nel caso di gruppi articolati come quelli bancari.

Ma i costi sono anche, da un lato, di far mancare in questa difficile fase economica risorse liquide disponibili per il finanziamento dell'economia e, dall'altro, di ridurre le risorse finanziarie a disposizione delle banche, risorse fondamentali per essere pienamente in grado di superare l'esame della cosiddetta "valutazione approfondita", primo passo della vigilanza unica accentrata da parte della Banca Centrale Europea.

c) Acconto dell'imposta sostitutiva del risparmio amministrato

La rincorsa agli anticipi non è però finita: per le banche e gli altri intermediari finanziari tenuti a calcolare l'imposta sostitutiva sui capital gains realizzati dalla clientela che abbia loro affidato questo compito – non remunerato – al costo del servizio reso nell'interesse dello Stato e del cliente si aggiunge ora un nuovo costo di tipo finanziario.

Il decreto introduce un nuovo obbligo – a regime e non di carattere transitorio – per il versamento di un acconto pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti per tale imposta nei primi undici mesi del

medesimo anno, recuperabile poi mese per mese dai versamenti che dovranno essere effettuati a partire dal gennaio dell'anno successivo.

L'anomalia è tutta italiana, grazie ad un ordinamento che ormai in modo consolidato utilizza le banche per la riscossione delle imposte dovute dai cliente, "confondendo" la figura del contribuente fino al punto di chiedere ad un soggetto (la banca) di anticipare una imposta dovuta da altri soggetti (i clienti), prima ancora che questi abbiano posto in essere il presupposto impositivo (cessione dei titoli dai quali si produce il capital gain).

X X X

Sono quindi tre i principali interventi che generano ulteriori oneri per il settore bancario, e non si può immaginare che questi non si riverberino sull'economia reale.

L'addizionale all'IRES dell'8,5% genera un aggravio sui magri bilanci delle banche.

La pressione in termini di cassa è poi acuita dall'incremento al 130% degli acconti dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per l'anno di imposta 2013.

A ciò si aggiunge l'ulteriore intervento, costituito dall'anticipo dell'imposta sostitutiva sul capital gain nel risparmio amministrato: il contributo del settore bancario, con riguardo al gettito del 2013 è in questo caso di circa 700 milioni di euro.

Complessivamente, per i provvedimenti previsti nei decreti "Stabilità" e "Copertura IMU" (tenuto conto della possibilità di scomputo degli acconti dai versamenti a saldo) l'onere per il settore bancario in termini di cassa per i periodi di imposta 2013-14, è stimato in oltre 3 miliardi di euro.

Il sistema bancario, in Italia, ha un ruolo fondamentale, come riconosciuto in modo unanime. Anche di recente, il Prof. Romano Prodi ha dichiarato: "Se l'85% del Paese dipende dal sistema bancario, significa che qui è più importante che altrove. Se è così il processo di ripresa passa attraverso le banche" e ha concluso ricordando ancora che "le misure future non possono non tenere conto del ruolo delle banche, nel bene e nel male. Ci vuole una politica coerente. Bisogna dare alle banche energie e mezzi".

Dunque oggi intervenire sulle banche con ulteriori pesanti misure fiscali e altri oneri amministrativi è sbagliato nel metodo, nel merito e nei tempi. Nel metodo, perché con una legislazione fiscale che viene modificata d'urgenza per far fronte di necessità di cassa temporanee senza un disegno e una strategia organica si scoraggiano gli investitori esteri; abbiamo raccolto anche lo sconcerto di grandi gruppi bancari europei che operano in Italia rispetto a queste misure. Misure che contraddicono lo spirito con cui da altra parte si promuove il progetto "destinazione Italia" e ne riducono la credibilità. Misure sbagliate nel merito e nei tempi perché riducono le risorse delle banche nel momento in cui, nell'interesse del Paese, dovrebbero essere rafforzate. Le banche fino ad oggi, insieme al risparmio degli italiani, sono state un elemento che ha contribuito alla tenuta del sistema Italia durante la più difficile crisi dal dopoguerra, ne hanno rappresentato un

punto di forza, come da ultimo ricordato dal recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale. Ma oggi alla vigilia di importanti test europei che, dietro la natura tecnica, celano anche più vaste tensioni politiche potrebbero divenire anche l'anello debole della catena.

3. Disposizioni concernenti la Banca d'Italia

La questione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia, come già rilevato dall'allora Governatore della Banca d'Italia, Prof. Mario Draghi, nelle Considerazioni finali del 2009, coinvolge un'anomalia formale che è opportuno rimuovere".

Questa anomalia, in particolare, si fonda su due criticità la cui soluzione non può essere pretermessa e che, ad avviso di ABI, la disciplina di cui al d.l. 133 affronta e risolve correttamente.

Prima criticità da risolvere è originata dai processi di concentrazione avvenuti negli ultimi anni, che hanno accresciuto la percentuale del capitale della Banca d'Italia detenuta dai gruppi bancari di maggiori dimensioni.

Ciò non ha creato problemi di sostanza, grazie – come meglio si dirà - alle norme che limitano i diritti dei partecipanti al capitale; è tuttavia necessario evitare la possibile (erronea) percezione che la Banca possa essere influenzata dai suoi (maggiori) quotisti.

Costante preoccupazione delle banche italiane è stata, quindi, che qualunque scelta in ordine all'assetto proprietario della Banca d'Italia fosse attuata assicurando l'indipendenza della Banca e dei suoi vertici da ogni tipo di vincolo.

Occorre inoltre evitare – e questa è la seconda criticità cui si accennava – che si dispieghino gli effetti negativi dell'art.19 c.10 della legge n. 262 del 2005, mai attuato, che contempla il trasferimento allo Stato della proprietà del capitale della Banca. L'equilibrio che per anni ha assicurato l'indipendenza dell'Istituto, preservandone la capacità di resistere alle pressioni politiche, non va alterato, come le banche italiane hanno chiesto ripetutamente sin dall'emanazione dell'art.19 c.10 della legge n. 262 del 2005, anche in occasione delle Audizioni che a suo tempo si tennero in Parlamento.

La funzione di vigilanza, precipua della Banca Centrale, può svolgersi in maniera efficiente per i soggetti vigilati e per il mercato soltanto se lo è senza condizionamenti e in piena autonomia.

I due nodi critici sono quindi risolti dal d.l. n. 133 attraverso la creazione delle condizioni giuridiche e di mercato per provvedere ad una redistribuzione delle quote, e riaffermando inequivocabilmente i principi di autonomia ed indipendenza della Banca d'Italia "nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze" (cfr. Art. 4, comma 1 del d.l.).

Il disegno prefigurato dal d.l. per l'assetto proprietario della Banca d'Italia non costituisce certo un *unicum* nel panorama europeo: infatti, tre Banche Centrali nazionali sono costituite in forma di spa con capitale diffuso presso il pubblico: la Banca Centrale Svizzera, la Banca Centrale Greca e la Banca Centrale Belga, quest'ultima finanche quotata sul mercato Euronext Brussels.

Fuori dall' Europa, gli esempi di banche centrali "ad azionariato diffuso" tra soggetti privati sono numerosi e autorevoli: una su tutte, la U.S. Federal Reserve.

L'ABI è quindi favorevole alla riforma dell'assetto proprietario così come delineata dal d.l. n. 133, che tuttavia deve necessariamente prevedere – e a questa finalità ha risposto anche il lavoro svolto dal Comitato dei Saggi – una quantificazione della parte del patrimonio della Banca di spettanza degli attuali quotisti, necessaria anche per chiarire che questi non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della Banca riveniente dal signoraggio.

Il d.l. n. 133, proprio sulla base anche delle risultanze del lavoro dei Saggi, rivaluta il capitale della Banca d'Italia fino a 7,5 miliardi di euro, trasferendo una parte di riserve a capitale e fissando un limite massimo ai dividendi distribuibili dagli azionisti. È tuttavia necessario che la Banca d'Italia assicuri ai partecipanti un flusso futuro di dividendi coerente con la nuova quantificazione del capitale. Ciò consentirà alle banche di adeguare i propri bilanci ai nuovi valori, ponendo finalmente termine all'incertezza che, come ha ricordato la stessa Banca d'Italia, ha finora caratterizzato la valorizzazione delle quote.

Occorre ricordare che l'attuale capitale sociale della Banca d'Italia è pari a 156.000 euro, cioè il controvalore in euro del capitale nel 1936.

Né successivamente al secondo conflitto né con l'avvio dell'Euro tale capitale è stato oggetto di rivalutazione, un *unicum* in tutti gli attivi del nostro Paese.

Questo ha determinato che, nonostante la dimensione del nostro Paese, il capitale della Banca d'Italia risulta il più basso tra i Paesi dell'area dell'euro perfino di quello di Cipro, se si esclude la banca centrale irlandese. Mentre la Banca d'Italia è nello stesso tempo la Banca centrale con il più elevato livello di patrimonializzazione, con 22,6 mld di euro.

Inoltre, nel corso di questi ultimi anni diverse banche centrali dell'area dell'euro hanno effettuato più rivalutazioni del proprio capitale sociale (tra queste, Banque de France e Banco de Espana).

La circostanza che il capitale della Banca possa essere detenuto solo dai soggetti indicati all'art. 4, comma 4, del d.l., tutti vigilati e regolati da normativa in gran parte di derivazione comunitaria, concorre a evidenziare come le critiche di chi prefigura una Banca d'Italia "preda" di investitori stranieri siano, sotto tutti i profili, inconsistenti.

Infatti, i futuri partecipanti al capitale potranno essere esclusivamente intermediari, come tali regolati e vigilati sulla base delle stringenti norme poste dalla disciplina nazionale e comunitaria.

L'indipendenza dell'attività esercitata dalla Banca d'Italia dalle scelte dei quotisti rende tuttavia irrilevante la loro volontà ai fini della determinazione delle politiche di vigilanza.

La disciplina fondativa dell'indipendenza delle Banche Centrali Nazionali (e della stessa BCE) sta nelle disposizioni del Trattato (art. 130, ex art. 108) e dello Statuto del SEBC, che prescrivono che questi soggetti siano indipendenti dal potere politico (Governi) e da altre Istituzioni o Organismi, sia dell'Unione Europea che nazionali. A tale riguardo, la disciplina del d. l. n. 133 appare assolutamente coerente con le disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC.

Allegato 1**Le penalizzazioni fiscali di cui soffrono le banche in Italia**

- **Trattamento degli interessi passivi nell'ambito della tassazione societaria ai fini IRAP ed IRES**

Gli interessi passivi sono deducibili sia ai fini IRES che IRAP in misura del 96%. Ai soli fini IRES, è prevista, invece, la deducibilità integrale degli interessi relativi a specifiche operazioni finanziarie (pronti contro termine) e di quelli infragruppo nell'ambito del c.d. consolidato fiscale.

La limitazione della deducibilità, nel caso delle banche, non trova giustificazione alcuna se non nelle esigenze di gettito. In Europa, generalmente le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi sono dirette a sanzionare fiscalmente i soggetti che presentano squilibri nella gestione finanziaria (eccedenze di interessi passivi rispetto a quelli attivi), e non riguardano i soggetti che fisiologicamente non presentano squilibri in tal senso (come le banche).

- **Regime IVA di gruppo**

La direttiva IVA (art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE) prevede la facoltà per ogni Stato UE di introdurre uno speciale regime del Gruppo IVA, vale a dire la possibilità di considerare come un unico soggetto passivo ai fini dell'IVA le persone giuridiche stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Tale istituto non è stato in realtà mai adottato dal nostro Paese, contrariamente a quanto invece si riscontra nella maggioranza degli Stati dell'Unione europea. Ciò determina uno svantaggio di tipo competitivo per le nostre banche e, parallelamente, un fattore di minore attrattiva per i gruppi internazionali intenzionati ad insediare basi operative nel nostro Paese. Inoltre, la mancata attuazione dell'IVA di gruppo nel nostro ordinamento penalizza scelte organizzative alternative alla banca universale, costituendo un deterrente all'esternalizzazione delle attività e alle riorganizzazioni aziendali, nonché fattore di perdita di concorrenzialità.

- **Avvio di procedimenti penali in caso di infedele dichiarazione**

Secondo il vigente ordinamento penale tributario si considera come reato non solo la frode fiscale o la simulazione ma anche l'infedele dichiarazione (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), che viene penalmente sanzionata indipendentemente dalla sussistenza di un comportamento fraudolento, ma per il semplice fatto che risultano superate predeterminate soglie quantitative. I comportamenti materiali sottostanti possono pertanto essere

ascrivibili a cause diverse, tra cui errori e omissioni, non necessariamente riconducibili all'intento di frodare o di simulare.

In ambito sia UE che extra UE emerge invece come la sanzionabilità penale dell'infedele dichiarazione non sia prevista, posto che in linea generale gli ordinamenti esteri assumono come fattispecie penalmente rilevanti soltanto ipotesi configurabili come frode/dolo.

- **Ampio ruolo del sostituto d'imposta e molteplicità delle segnalazioni all'Amministrazione finanziaria**

Un elemento importante nella ricostruzione della fiscalità bancaria e dei suoi "svantaggi competitivi" è rappresentato dalle diverse discipline che prevedono l'intervento delle banche come ausiliario del fisco ai fini di accertamento e/o riscossione relativamente alla posizione fiscale di soggetti terzi.

Anche se non si tratta in alcuni casi di disposizioni rivolte in via esclusiva al settore bancario, è indubitabile che per le banche italiane esse assumono un peso di dimensioni maggiori non solo nel confronto con altri comparti produttivi nazionali, ma anche nel confronto con la situazione propria dei settori bancari di altri paesi.

La mole degli adempimenti di carattere organizzativo ed amministrativo che le banche si assumono oggi per la gestione di adempimenti di carattere fiscale riferiti alla sfera giuridica di altri soggetti non ha simili a livello europeo e internazionale ed è tale da richiedere il ricorso ad apposite strutture dedicate, interne o esterne, e non di rado rende necessaria l'assistenza di consulenti specializzati.

La figura del "sostituto d'imposta" è, rispetto ad altri ordinamenti comunitari, ampiamente utilizzata dal nostro ordinamento come strumento per la raccolta di dati ed informazioni utili ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti con i quali il sostituto d'imposta stesso entra in relazione, e con i quali vengono effettuate operazioni aventi una rilevanza fiscale, diretta o indiretta.

Le aree tematiche coinvolte sono molteplici: una di esse è condivisa con tutte le imprese, le altre sono direttamente connesse con l'attività tipica della banca e degli altri intermediari.

Tra le aree di attività che rispondono alle anzidette caratteristiche della "collaborazione obbligatoria" si possono effettuare delle suddivisioni, distinguendo tra:

- obblighi relativi alla applicazione delle imposte dovute da dipendenti, collaboratori ed altri prestatori di servizi (fiscalità del lavoro, riguarda tutte le imprese e i professionisti);
- obblighi di applicazione delle imposte connesse ai proventi delle operazioni finanziarie svolte dalla clientela bancaria (fiscalità dell'intermediazione, solo intermediari; in nessun Paese europeo è

così estesa poiché normalmente all'estero riguarda solo gli interessi e dividendi);

- *svolgimento di attività di ausilio all'Amministrazione finanziaria per fini di accertamento relative alla clientela – anagrafe dei rapporti, monitoraggio operazioni da e verso l'estero, ecc. ivi comprese le segnalazioni dovute relativamente a varie ipotesi di oneri deducibili, quali interessi passivi, spese di ristrutturazione, ecc. – (strumenti per l'accertamento, riguarda solo gli intermediari; non esistono forme così pervasive negli altri Paesi europei)*

- ***Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine***

L'imposta colpisce i finanziamenti a medio e lungo termine (e, in taluni casi, anche a breve termine in quanto effettuati in specifici settori) e sostituisce le c.d. imposte d'atto (imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative) per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità, comprese le garanzie, inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione.

Nell'attuale contesto normativo, in assenza di garanzie, i tributi sostituiti sarebbero previsti in misura fissa. Da ciò deriva che per i finanziamenti diversi da quelli garantiti da ipoteca, l'imposta sostitutiva può risultare sensibilmente più onerosa dei tributi sostituiti e addirittura non venire a sostituire alcun tributo per l'assenza, nel corso dell'operazione di finanziamento, di atti che possano comportare la applicazione fin dall'origine delle imposte sostituite.

Di fatto, ad eccezione dei finanziamenti garantiti da ipoteca, tale imposta, non sostituisce oneri fiscali di rilievo e si presenta quindi come un ostacolo all'operatività delle banche, sia sul piano nazionale che internazionale e un fattore che incide sul costo dei finanziamenti diversi da quelli ipotecari. La penalizzazione assume toni ancor più pesanti se si tiene conto della circostanza che nella maggior parte dei paesi esteri non sono ravvisabili analoghe forme di imposizione.

- ***Pro-rata IVA***

Le regole italiane di determinazione del pro-rata dell'IVA detraibile sono più rigorose di quelle in vigore negli altri Paesi nonostante l'IVA sia un tributo armonizzato. Questo comporta che l'IVA ha un carattere peculiare per il settore bancario, infatti, attesa l'esiguità dell'IVA detraibile che scaturisce dal calcolo del pro-rata, si trova quasi sempre ad optare per il regime di esenzione di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente resta a completo carico delle banche l'IVA pagata a monte.